ILCASO.it

M

06739/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Oggetto

NOTAIO

DONAZIONI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele CORONA - Presidente -

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -

R.G.N. 3238/00

Cron. 12938

Rep. 1625

Ud.22/12/03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

P RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA , presso lo studio dell'avvocato , difeso dagli avvocati , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA , presso lo studio dell'avvocato , che lo difende unitamente all'avvocato , giusta delega in atti;

2003

- controricorrente -

1804

avverso la sentenza n. 1010/98 del Tribunale di UDINE,

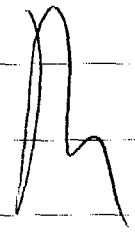
ILCASO.it

depositata il 21/12/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato , con delega dell'Avvocato , difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento; udito l'Avv. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto.



ILCASO.it

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 ottobre 1996 il notaio Riccardo P conveniva davanti al Giudice di pace di Udine la SC s.r.l. e Paolo F , chiedendo la condanna degli stessi, in via solidale, al pagamento della somma di lire 3.847.900, che assumeva dovutagli per prestazioni professionali consistite nella stesura del verbale di assemblea straordinaria con il quale era stata disposta la messa in liquidazione della M s.r.l., poi trasformatasi in SO s.r.l., a seguito di incarico conferitogli da Paolo F , amministratore unico di tale società.

Nella contumacia dei convenuti il Giudice di pace, con sentenza in data 27 gennaio 1997, accoglieva la domanda.

Contro tale decisione Paolo F proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale di Udine con sentenza in data 21 dicembre 1998.

I giudici di secondo grado ritenevano che erroneamente il notaio Riccardo P invocava nei confronti di Paolo F il disposto dell'art. 78 l. 16 febbraio 1913 n. 89, in base al quale "le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori

quanto al rimborso delle spese".

Le "parti" alle quali fa riferimento tale norma sono quelle in senso sostanziale e cioè quelle che intervengono in nome proprio nella stipulazione dell'atto e non quelle in senso formale, individuabili in coloro i quali sotto qualsiasi veste intervengano nella formazione dell'atto o che comunque abbiano richiesto l'intervento del notaio.

In applicazione dei principi generali del diritto, infatti, è tenuto al pagamento del compenso del professionista chi ha chiesto la relativa prestazione, con la conseguenza che non può configurarsi l'obbligo in questione a carico dei soggetti che conferiscano l'incarico professionale ed intervengano nell'atto in nome altrui o in rappresentanza di altri o ad integrazione della loro capacità, come appunto nel caso del legale rappresentante di una persona giuridica.

Né, proseguiva il Tribunale di Udine, può condividersi la tesi che la *ratio* dell'art. 78, cit., sarebbe quella di garantire al notaio - obbligato per legge a prestare la sua opera - la possibilità di recuperare le tasse, gli onorari e le spese sostenute, in quanto non sarebbe corretto far gravare sul notaio il rischio dell'insolvenza

ILCASO.it

della parte sostanziale con la quale il professionista non ha avuto alcun rapporto diretto.

Il notaio, infatti, in base all'art. 28 legge notarile può ricusare il proprio ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse degli onorari e delle spese dell'atto; la possibilità di tutelarsi contro l'insolvenza della parte in senso sostanziale viene, pertanto, a togliere il fondamento logico ad una interpretazione dell'art. 78, cit., nel senso della previsione di una anomala responsabilità solidale degli amministratori per i debiti della società.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione in notaio Riccardo P , con un unico motivo.

Resiste con controricorso Paolo F .

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo il ricorrente, in sostanza, deduce che dalle singole disposizioni della legge notarile sarebbe desumibile che la "parte" in esse menzionate va identificata con il soggetto che interviene nell'atto pubblico (parte in senso formale) e non nel soggetto nei cui confronti tale atto produce effetti giuridici

ILCASO.it

(parte in senso sostanziale).

Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, rilevata la ininfluenza, ai fini della decisione della attuale controversia, della sentenza di questa S.C. in data 23 giugno 1960 n. 1665, la quale ha affermato che ai fini dell'art. 78 l. not. devono intendersi per "parti" non soltanto le persone che siano intervenute nella formazione dell'atto, ma anche quelle che, avendo un interesse diretto e precipuo nella stipulazione del rogito, lo abbiano comunque promosso, richiedendo o facendo richiedere l'opera del notaio.

Tale decisione ha, infatti, affrontato la diversa questione della individuazione del "cliente" il quale è tenuto al pagamento del corrispettivo del professionista, ed ha ribadito il principio pacifico secondo il quale non vi è necessaria coincidenza tra soggetto che tale prestazione ha richiesto e soggetto che della stessa usufruisca.

Nella specie, invece, si discute della esistenza di un obbligo di pagamento del corrispettivo e delle spese in favore del notaio da parte soggetto che sia intervenuto nell'atto pubblico in rappresentanza del soggetto nei cui confronti si

ILCASO.it

producono gli effetti dell'atto stesso.

Ciò chiarito, non può condividersi la tesi del ricorrente, secondo la quale tutte le disposizioni della legge notarile in cui si fa menzione della "parte" si riferiscono alla persona fisica che presenzia all'atto (parte in senso formale), che può anche non coincidere con la persona fisica o giuridica destinataria degli effetti dell'atto (parte in senso sostanziale).

Esiste, infatti, sicuramente delle disposizioni della legge notarile che militano in senso contrario a tale tesi.

L'art. 28 n. 1 l. not. prescrive che il notaio non può ricevere atti se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado, *ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori*. Tale ultima precisazione non avrebbe senso se si dovesse ritenere che, in linea di principio, ogni volta in cui la legge notarile menzione le "parti" intende riferirsi alle persone fisiche intervengono nell'atto pubblico.

Analogamente l'art. 51 l. not., dopo avere precisato che l'atto pubblico deve indicare il

ILCASO.it

nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza e le condizione delle parti, aggiunge che *se le parti o alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante tali indicazioni si osservano anche rispetto al rappresentante.* In tale disposizione la "parte" è il soggetto nei cui confronti si producono gli effetti giuridici dell'atto, mentre tale qualifica non viene riconosciuta a chi interviene nell'atto nella qualità di suo rappresentante.

Ciò chiarito, si impone la conclusione che, in caso di dubbio, la individuazione del soggetto cui le singole disposizioni della legge notarile attribuiscono la qualifica di "parte" va effettuata in base alla loro *ratio*.

Con riferimento specifico all'art. 78 l. not. sembra illogica una interpretazione che accolli l'onere delle spese a chi risulta "costituito" nell'atto pubblico nella qualità di rappresentante (legale o sostanziale) della persona fisica o giuridica nei cui confronti l'atto pubblico è destinato a produrre effetti giuridici e nel cui nome ed interesse è stata richiesta la prestazione professionale del notaio, in linea col principio generale secondo il quale il rappresentante non

ILCASO.it

assume impegni in proprio in relazione alla attività svolta in nome e nell'interesse del rappresentato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 22 dicembre 2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi, 6 APR 2004
IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo